



Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

---

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE  
DISCRIMINATORIE  
CODICE DI CONDOTTA SAFEGUARDING**

---

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 1 – FINALITÀ .....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 3 – COMPORTAMENTI RILEVANTI .....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 4 – OBBLIGHI DEI TESSERATI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 – CONOSCENZA ED OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO II – IL SAFEGUARDING – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 –NOMINA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE.....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 7 MODALITÀ E DOVERE DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 8 RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL’UFFICIO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 10 – ATTIVAZIONE DEL GARANTE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 11 – IL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>4</b>

---

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Finalità**

1. Il G.S. Il Fiorino ASD con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati del G.S. Il Fiorino ASD.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito e connesse all’attività nella squadra, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
  - a). di persona;
  - b). tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

**Art. 3 – Comportamenti rilevanti**

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
    - a) l’abuso psicologico;
-



## Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

---

- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  - c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  - d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
  - e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
  - f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  - g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  - h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
  - i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
-



## Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

---

3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

### **Art. 4 – Obblighi dei Tesserati**

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- 5) informare costantemente gli esercenti la responsabilità genitoriale della programmazione degli allenamenti;
- 6) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- 7) comportarsi con tutti gli altri Tesserati, nei confronti dei Giudici di Gara e dei volontari durante l’attività sportiva e le manifestazioni agonistiche in modo rispettoso della dignità personale e della altrui sensibilità e del decoro, accettando le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e controllo secondo l’ordinamento sportivo ed esercitando il legittimo diritto di critica in modo leale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto.

### **Art. 5– Conoscenza ed osservanza del presente Regolamento**

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all’uopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della G.S. Il Fiorino ASD

## **TITOLO II – IL SAFEGUARDING – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE**

### **Art. 6 –Nomina del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie**

1. Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (c.d. Safeguarding) è nominato dal consiglio; avrà comprovati requisiti di moralità (da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva o indagine in corso per reati dolosi o colposi in materia di omissione di soccorso o adempimenti a normativa per la quale vi era specifica posizione di protezione), comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
2. Il Safeguarding dura in carica per tutto il quadriennio
3. riceve, con le modalità previste nel presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all’art.3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4 o dall’art. 5.
4. ha altresì la facoltà di attivarsi spontaneamente, sempre al fine di verificare situazioni di pericolo o abusi in corso, nonché per azioni di prevenzione.
- 5 richiede relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, allenatori e in genere ad ogni tesserato;
6. All’esito di un procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, ha facoltà di:
  - formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati per cessare immediatamente attività ritenute contrarie ai principi del presente Regolamento;
  - formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati affinché pongano in essere misure di prevenzione in relazione al ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;

## **TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE**

### **Art. 7 Modalità e dovere di segnalazione**

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati anche minorenni, possono darne immediata comunicazione al Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte



## Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

---

discriminatorie. Nel caso di molestie e abusi sessuali vi è un obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza;

2. La Segnalazione verrà presa in considerazione, laddove non anonima, soltanto laddove l'identità del segnalante, come riferita nella segnalazione medesima, risulti chiara e confermata.

3. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e dell'individuazione dei soggetti coinvolti.

### **Art. 8 Riservatezza delle segnalazioni**

1. G.S.IL FIORINO ASD garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

### **Art. 9 – Obbligo di riservatezza dell'Ufficio**

1. In ogni caso, l'Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

### **Art. 10 – Attivazione del Garante**

1. Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione;

### **Art. 11 – Il Procedimento**

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà di cui al titolo II e in ogni caso di attivazione ai sensi dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13, l'Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti, salvo l'obbligo di verbalizzazione di ogni attività e/o riunione e di motivazione sintetica della raccomandazione, hanno facoltà di gestione informale del Procedimento.

### **Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo.